



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/08/2014

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	SOGGETTO ATTIVO
ART. 5	ESENZIONI
ART. 6	BASE IMPONIBILE
ART. 7	SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
ART. 8	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
ART. 9	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 10	DICHIARAZIONI
ART. 11	VERSAMENTI
ART. 12	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 13	SANZIONI
ART. 14	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 15	INTERESSI
ART. 16	RIMBORSI E COMPENSAZIONI
ART. 17	IMPORTI MINIMI
ART. 18	CONTENZIOSO
ART. 19	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
ART. 20	ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Garda dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, di seguito denominato TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 2
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili, di cui al successivo art. 7, erogati dal Comune.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune di Garda relativamente agli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5
ESENZIONI

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 6
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 7
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Con la deliberazione di cui all'art. 8 sono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi.

ART. 8
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. L'aliquota di base può essere ridotta fino all'azzeramento.

2. Con la deliberazione di cui al comma precedente, possono essere stabilite detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in base alla rendita catastale. Possono, altresì, essere stabilite detrazioni d'imposta in favore dei soggetti passivi, diversi dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, occupanti fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze.

ART. 9
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 10 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TASI, redatta su modello messo a disposizione dal comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide, in quanto compatibili, tutte le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) o della previgente imposta comunale sugli immobili (ICI), contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione IMU o ICI, ovvero la cui dichiarazione non contenga tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

ART. 11 VERSAMENTI

1. La TASI è applicata e riscossa dal comune.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei modelli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento del tributo dovuto entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite con l'apposita deliberazione.
3. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Il versamento della TASI è effettuato in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
6. Per il solo anno 2014, nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base del 1 per mille di cui al comma 676 della L. 147/2013.
7. L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 49 centesimi.

ART. 12
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 13
SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 12, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per tutto quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 14
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 15
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale vigente anno per anno.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 16
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo precedente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

ART. 17
IMPORTI MINIMI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno del tributo. Detto limite vale anche in caso di richiesta di compensazione.
2. Non si procede all'emissione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi, sanzioni e spese di notifica sia inferiore a € 12,00 con riferimento ad ogni anno del tributo, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo stesso.

ART. 18
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 19
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo pro tempore vigente delle norme stesse.

ART. 20
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.